

FONDAZIONE MUSEO ARCHIVIO RICHARD GINORI DELLA MANIFATTURA DI DOCCIA

REGOLAMENTO DEI PARTECIPANTI E DELL'ASSEMBLEA

Art. 1 Fondatori

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione, sono "Fondatori" il Ministero della Cultura, la Regione Toscana, il Comune di Sesto Fiorentino.

I Fondatori hanno stipulato l'accordo di valorizzazione ex art. 112, comma 4, del D.Lgs. 42/04 e costituito la Fondazione e contribuiscono al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura stabilita dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto.

I Fondatori partecipano all'Assemblea in persona dei membri designati ai sensi dell'art. 15, comma 1 dello Statuto e approvano, nella prima seduta di tale organo statutario, ai sensi dell'art. 9, la proposta di Regolamento concernente la disciplina delle forme e delle modalità di partecipazione e della misura minima di contribuzione necessaria per l'assunzione della qualifica di Sostenitore o di Aderente, nonché delle cause di esclusione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6 dello Statuto, i Fondatori non possono recedere né essere esclusi dalla Fondazione

Art. 2 Sostenitori

In attuazione dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione, possono divenire "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e/o private, che contribuiscono al fondo di dotazione e/o di gestione, per almeno quattro anni consecutivi, mediante:

- a) un apporto in denaro di importo non inferiore ad euro 10.000,00 per anno;
- b) un'attività di particolare rilievo, sotto il profilo delle competenze e delle professionalità acquisite, dell'esperienza, delle possibili sinergie operative e/o dei possibili vantaggi in termini finanziari e/o economici e/o di risparmio e razionalizzazione delle risorse apportati dal Sostenitore, di valore attestato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, non inferiore ad euro 10.000,00 per anno;
- c) l'attribuzione di diritti e/o beni materiali o immateriali, di valore unitario attestato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, non inferiore ad euro 10.000,00 per anno.

Le attività, i diritti e i beni di cui alle lettere b) e c) che precedono devono essere coerenti con le finalità senza scopo di lucro di valorizzazione del patrimonio culturale del Museo e dell'Archivio della Fondazione.

L'ammissione a Sostenitore e la destinazione del contributo al fondo di dotazione e/o di gestione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Fondazione.

L'ammissione a Sostenitore comporta automaticamente l'adesione incondizionata del Partecipante allo Statuto, al presente Regolamento e agli altri Regolamenti della Fondazione.

Art.3 Aderenti

FONDAZIONE MUSEO ARCHIVIO RICHARD GINORI DELLA MANIFATTURA DI DOCCIA

In attuazione dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione, possono divenire "Aderenti" le persone giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono una tantum al fondo di gestione, mediante:

- a) un apporto in denaro di importo non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 9.999,99;
- b) un'attività di particolare rilievo, sotto il profilo delle competenze e delle professionalità acquisite, dell'esperienza, delle possibili sinergie operative e/o dei possibili vantaggi in termini finanziari e/o economici e/o di risparmio e razionalizzazione delle risorse apportati dall'Aderente, di valore attestato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 9.999,99;
- c) l'attribuzione di diritti e/o beni materiali o immateriali, di valore unitario attestato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 9.999,99.

Le attività, i diritti e i beni di cui alle lettere b) e c) che precedono devono essere coerenti con le finalità senza scopo di lucro di valorizzazione del patrimonio culturale del Museo e dell'Archivio della Fondazione.

Possono divenire Aderenti, su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, anche le persone giuridiche, pubbliche o private, di rilevanza locale, nazionale e/o internazionale e di riconosciuto pregio e valore scientifico, culturale e solidaristico, che abbiano manifestato il loro interesse a partecipare alla Fondazione condividendone lo scopo e le finalità sociali e culturali.

L'ammissione degli Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

L'ammissione ad Aderente comporta automaticamente l'adesione incondizionata del Partecipante allo Statuto, al presente Regolamento e agli altri Regolamenti della Fondazione.

Art.4 Domanda di partecipazione

La domanda di ammissione a Sostenitore o Aderente (insieme denominati di seguito "Partecipanti") deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e contenere, oltre agli elementi identificativi del richiedente, l'indicazione della categoria di interesse, il tipo di contributo che si intende versare, l'impegno irrevocabile alla contribuzione effettiva in caso di ammissione e la dichiarazione di accettazione e di impegno all'osservanza dello Statuto, del presente Regolamento e degli eventuali ulteriori Regolamenti della Fondazione.

Alla domanda dev'essere sempre allegato un documento di identificazione della persona fisica richiedente ovvero del legale rappresentante della persona giuridica richiedente.

Alla domanda dev'essere sempre allegata anche un'autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 ss del DPR 445/00 con la quale il richiedente o suo legale rappresentante, consapevole delle responsabilità conseguenti, dichiara di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'art.

80 del D.Lgs. 50/16.

Art. 5 Contributo di partecipazione in attività, diritti o beni

Il soggetto che intenda partecipare alla Fondazione mediante un contributo in attività, diritti o beni, deve corredare l'apposita domanda di una relazione giurata di un revisore legale, di una società di revisione o di un professionista esperto abilitato a rilasciare tale relazione, contenente la descrizione delle attività, dei diritti o dei beni oggetto del contributo, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini dell'ammissione tra i Sostenitori o gli Aderenti e i criteri di valutazione seguiti.

Nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione nel Libro dei Partecipanti, il Direttore fa controllare le valutazioni contenute nella relazione e, se sussistano fondati motivi, sottopone la questione al Consiglio di Amministrazione per adottare le opportune determinazioni sulla revisione della stima.

Nel valutare le domande di partecipazione delle persone giuridiche, pubbliche o private, di rilevanza locale, nazionale e/o internazionale e di riconosciuto pregio e valore scientifico, culturale e solidaristico, che abbiano manifestato il loro interesse a partecipare alla Fondazione condividendone lo scopo e le finalità sociali e culturali, il Consiglio di Amministrazione utilizza il criterio della coerenza con gli scopi di missione della Fondazione e della possibilità di attivare sinergie e collaborazioni per la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale della Fondazione.

Art. 6 Acquisizione della qualifica di Sostenitore o Aderente

L'acquisizione della qualifica Sostenitore o Aderente è sempre subordinata alla delibera di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione e alla corresponsione del contributo di cui agli articoli 2 e 3, salvo il caso di cui al terzultimo capoverso dell'art. 3, e dura per tutto il periodo a fronte del quale il contributo stesso è stato regolarmente corrisposto.

Il Partecipante che intenda rinunciare alla suddetta qualifica, durante tale periodo, non avrà diritto al rimborso del contributo versato e/o alla restituzione di quanto già apportato per la propria partecipazione.

L'acquisizione della qualifica di Sostenitore o Aderente, oltre alle prerogative che verranno riconosciute ai partecipanti con delibera assunta a maggioranza dei due/terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dà diritto al voto "pro capite" per la designazione dei membri che rappresenteranno la relativa categoria di Partecipanti in misura di due membri in rappresentanza dei Sostenitori e un membro in rappresentanza degli Aderenti. Verranno eletti i membri che avranno riportato i voti maggiori. Dovrà votare la maggioranza dei partecipanti per ciascuna categoria.

L'elezione dei membri rappresentativi dei Sostenitori e del membro rappresentativo degli Aderenti potrà avvenire in un'assemblea per ciascuna categoria all'uopo convocata per la prima volta al raggiungimento di un numero di tre partecipanti per categoria, dal primo Sostenitore ammesso e dal primo Aderente ammesso, in forma libera, agli indirizzi pec risultanti dal Libro dei Partecipanti, con preavviso di 30 giorni, oppure mediante scambio di corrispondenza. La lista dei candidati verrà trasmessa unitamente alla convocazione.

Art. 7 Esclusione del Partecipante

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, l'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due/terzi dei componenti prevista all'art. 13 dello Statuto, per i seguenti motivi:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente Regolamento per la seconda annualità successiva a quella di ammissione;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione, diligenza e buona fede nello svolgimento del rapporto
- c) violazione dell'obbligo di riservatezza sui piani, sui programmi, sulle relazioni nonché sulle attività svolte in seno all'Assemblea e, in generale, per la Fondazione;
- d) grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- e) intervenuta condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/16 a carico della persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica partecipante.

Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- 1) estinzione, scioglimento o messa in liquidazione della persona giuridica;
- 2) sottoposizione a liquidazione giudiziale, commissariamento o altre procedure, anche concorsuali, sostitutive della ordinaria gestione.

La delibera di esclusione va comunicata all'interessato per posta elettronica certificata o comunque con strumenti tali che ne garantiscano l'avvenuta ricezione.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, il Partecipante escluso potrà chiedere al Consiglio di Amministrazione di riesaminare la deliberazione adducendo elementi a giustificazione del proprio comportamento.

Il Consiglio di Amministrazione immediatamente successivo alla richiesta dell'interessato valuterà la propria determinazione.

Nelle more del riesame, il Partecipante non potrà esercitare il diritto di voto nell'Assemblea; l'esclusione avrà effetto scaduto il termine per l'opposizione o, in caso di riesame, dalla data della nuova deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Recesso del Partecipante

I Sostenitori e gli Aderenti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.

Il recesso va comunicato al Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto immediato.

Art. 9 Effetti della cessazione della qualifica di Partecipante

In tutti i casi di cessazione della qualifica di Partecipante, la persona fisica o giuridica cessata o gli eredi della persona fisica cessata non avranno alcun diritto sul fondo di dotazione e/o sul fondo di gestione della Fondazione.

FONDAZIONE MUSEO ARCHIVIO RICHARD GINORI DELLA MANIFATTURA DI DOCCIA

I contributi al fondo di dotazione e/o di gestione sono a fondo perduto.

Art. 10 Assemblea di Partecipazione

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, l'Assemblea è un organo della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, è composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la presiede, e dai rappresentanti dei Fondatori, in misura di due membri designati dal Ministero della Cultura, due membri designati dalla Regione Toscana e un membro designato dal Comune di Sesto Fiorentino, oltre a due membri designati dai Sostenitori e un membro designato dagli Aderenti in conformità al precedente articolo 6.

A norma dell'art. 15, comma 2, dello Statuto, l'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sui piani di attività, programmi e obiettivi della Fondazione.

In particolare l'Assemblea provvede a:

- a) proporre al Consiglio di amministrazione il Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi di cui all'art. 9 dello Statuto ed eventuali altri regolamenti, e le successive loro modifiche;
- b) deliberare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- c) deliberare sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio proposti dal Consiglio di Amministrazione, ferme le competenze dell'autorità governativa a norma di legge;
- d) esprimere un parere non vincolante sui piani, sui programmi di valorizzazione e sulle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione;
- e) approvare annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;
- f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- g) nominare il Comitato scientifico di cui all'art. 16 dello Statuto;
- h) proporre al Consiglio di Amministrazione l'ammissione ad Aderenti di persone giuridiche, pubbliche o private, di rilevanza nazionale e/o internazionale e di riconosciuto pregio e valore scientifico, culturale e solidaristico, che abbiano manifestato il loro interesse a partecipare alla Fondazione condividendone lo scopo e le finalità sociali e culturali.

Art. 11 Modalità di convocazione e costituzione

Ai sensi dell'art. 15, comma 4 dello Statuto, l'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogniqualevolta se ne ravvisi l'opportunità o su istanza scritta presentata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la presiede, da parte di almeno la metà dei suoi componenti.

In attuazione dell'art. 15, comma 4 dello Statuto, l'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, anche fuori della sede legale della Fondazione, mediante avviso di convocazione contenente indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, con almeno dieci giorni lavorativi di preavviso. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto ma non può mai essere inferiore a cinque giorni.

L'avviso di convocazione è inviato mediante posta elettronica certificata o raccomandata agli indirizzi dei membri dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Direttore.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione

FONDAZIONE MUSEO ARCHIVIO RICHARD GINORI DELLA MANIFATTURA DI DOCCIA

(videoconferenza o audioconferenza) a condizione che tutti i componenti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 12 Rappresentanza in Assemblea

I membri designati a comporre l'Assemblea a norma dell'art. 15 dello Statuto partecipano personalmente.

Non è ammessa la partecipazione per delega.

Ciascun componente dell'Assemblea esprime un solo voto.

Art. 13 Quorum costitutivo e deliberativo

Ai sensi dell'art. 15, comma 5, dello Statuto, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio e le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Art. 14 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.

Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente è assistito per la verbalizzazione da un Segretario, anche esterno alla Fondazione.

Art. 15 Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei componenti presenti e assenti, le modalità ed il risultato delle votazioni, con identificazione dei membri astenuti o dissenzienti.

Art. 16 Consultazione per iscritto

Fermo restando quanto previsto all'art. 13 in ordine alla maggioranza necessaria per le deliberazioni, il Presidente dell'Assemblea può attivare, in caso di urgenza, una procedura di consultazione per iscritto dei membri dell'Assemblea.

La proposta di delibera e gli eventuali documenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea mediante la procedura di consultazione per iscritto debbono essere

FONDAZIONE MUSEO ARCHIVIO RICHARD GINORI DELLA MANIFATTURA DI DOCCIA

inviati ai membri dell'Assemblea anche via email ordinaria agli indirizzi dagli stessi indicati, i quali esprimono per iscritto il loro parere nel termine assegnato e comunque non inferiore a tre giorni lavorativi dalla richiesta.

Il Presidente dà atto della decisione assunta nella prima riunione utile.

Art. 17 Amici del Museo Ginori

In attuazione dell'art. 3 dell'atto costitutivo, dell'art. 2 dello Statuto e degli articoli 1, 2 e 7 dell'Accordo di valorizzazione ex art. 112, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, sottoscritto a Roma il 14.2.2018 tra Ministero dei Beni Culturali, Regione Toscana e Comune di Sesto Fiorentino, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione dell'integrazione delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati, puntando sulla partecipazione, secondo principi di solidarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche, prevedendo in particolare azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale che i piani strategici e di sviluppo culturale e i programmi di valorizzazione della Fondazione sono chiamati a perseguire, sono ammessi a partecipare alla Fondazione, nelle modalità previste dal presente articolo, come Amici del Museo Ginori i soggetti, anche collettivi, nella specie delle associazioni e dei comitati che hanno contribuito o intendono contribuire alla diffusione della conoscenza delle produzioni di porcellane artistiche della manifattura Richard Ginori a Sesto Fiorentino e delle testimonianze storico-artistiche materiali e immateriali riconducibili alla storia del museo, della manifattura di Doccia delle aziende storiche e delle comunità del territorio, dei riflessi attuali e potenziali sulla società contemporanea, delle implicazioni per i linguaggi dell'arte, anche contemporanea.

Art. 18 Ammissione degli Amici del Museo Ginori

L'ammissione dei soggetti di cui all'art. 17 del presente regolamento alla categoria di Amici del Museo Ginori prescinde dalla loro contribuzione al fondo di dotazione o di gestione della Fondazione e viene deliberata discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione, con il consueto quorum deliberativo, su proposta del Direttore, previo accertamento del possesso di almeno due dei seguenti requisiti minimi di ingresso:

- affidabilità, serietà e condotta irrepreensibile dei soggetti o dei loro rappresentanti (obbligatorio);
- finalità statutarie coerenti con quelle della Fondazione;
- esperienza pluriennale in attività culturali e/o di sostegno allo studio, alla ricerca;
- promozione di iniziative sul territorio di Sesto Fiorentino.

Art. 19 Comitato Sociale

Gli Amici del Museo eleggono i loro rappresentanti, in misura proporzionale, nel Comitato Sociale in apposita riunione, convocata dal Direttore della Fondazione con preavviso di 10 giorni via pec e/o email ordinaria agli indirizzi forniti dagli stessi Amici del Museo, ogni anno nel mese di dicembre

L'elezione dei rappresentanti avviene con voto pro capite a maggioranza dei

FONDAZIONE MUSEO ARCHIVIO RICHARD GINORI DELLA MANIFATTURA DI DOCCIA

presenti, liberamente e senza vincoli di procedura.

Dell'esito della riunione si dà atto in apposito verbale sottoscritto dal Direttore e da un Segretario, scelto tra i presenti.

Il Comitato Sociale ha funzioni consultive e di supporto al Consiglio di Amministrazione e al Direttore nella elaborazione dei piani delle attività o di specifiche iniziative per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati, negli ambiti di competenza e interesse.

Art. 20 Forme diverse di collaborazione degli Amici del Museo Ginori

E' fatta salva la facoltà degli Amici del Museo Ginori e della Fondazione, in aggiunta a quanto previsto nell'art. 19 del presente regolamento, di stipulare convenzioni con la Fondazione per attivare sinergie e collaborazioni, secondo le regole della Magna Charta del volontariato per i beni culturali, per la gestione coordinata di attività di vario genere.

In nessun modo la stipula delle predette convenzioni può sostituire l'instaurazione di regolari rapporti di lavoro con persone fisiche che svolgono le professioni di curatore, conservatore, archivista e, in generale, per qualsivoglia attività lavorativa da svolgersi con carattere di continuità e stabilità presso le strutture del Museo della Fondazione.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assemblea, a maggioranza dei due/terzi dei suoi componenti, a norma dell'art. 13, comma 10 e 14, comma 2, lett. m) dello Statuto.

Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere deliberata dall'Assemblea a norma dell'art. 9 comma 1 e proposta al Consiglio di Amministrazione che delibererà in conformità a quanto previsto al capoverso che precede.